

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Prorogati gli incentivi contributivi sull'assunzione di disoccupati**

**(Decreto Ministero del Lavoro 02.09.2013)**

### **Premessa**

Ai fini di agevolare nella maggiore misura possibile l'assunzione di lavoratori subordinati, **con il DM 02.09.2013 sono state prorogate, in riferimento all'anno 2012, le agevolazioni** previste dai commi 131, 132, 134, 151 dell'articolo 2 legge n. 191 del 23.12.2009, **che consistono nella riduzione contributiva sulle assunzioni di personale che beneficia di interventi a sostegno del reddito** (ad esempio, mobilità o trattamento di disoccupazione ordinaria).

Le agevolazioni **si aggiungono ai precedenti interventi in materia di lavoro, che hanno previsto incentivi particolarmente consistenti nell'ipotesi di assunzione o stabilizzazione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (si fa riferimento, in particolare, all'agevolazione contributiva sui giovani tra i 18 ed i 29 anni e sui soggetti over 50 e donne).

### **Gli incentivi prorogati**

Con la **proroga del comma 131 - 132 viene garantita la possibilità per i datori di lavoro di:**

- **computare**, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo utile all'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, **anche i periodi svolti, in via esclusiva, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, nei due anni precedenti, nella misura massima di 13 settimane** (art. 2, comma 131 della L. 191/2009);
- **riconoscere**, in via temporanea, **la contribuzione figurativa integrativa ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro** (es. disoccupazione o mobilità), con **almeno 35 anni di anzianità contributiva, che abbiano accettato un'offerta di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo**

**inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza** (art. 2, comma 132, della L. 191/2009, attuato dal DM 30 luglio 2010).

Innanzitutto, viene in rilievo l'intervento contemplato dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della L. 191/2009, **i cui termini vengono espressamente prorogati per l'anno 2012.**

Anche **i datori di lavoro che abbiano assunto nel 2012** - a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale - **lavoratori con almeno 50 anni di età, beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, potranno ottenere il riconoscimento, previa presentazione di apposita domanda secondo le istruzioni fornite dall'INPS, del regime contributivo agevolato** (contribuzione a proprio carico pari al 10%) previsto per **l'assunzione di lavoratori in mobilità.**

Il beneficio è riconosciuto, per il 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'INPS, nell'anno 2011, per il medesimo intervento, pari a 769.453,38 euro. In caso di insufficienza di risorse, le agevolazioni saranno attribuite in base all'ordine cronologico di stipula dei contratti.

L'altra agevolazione **prorogata al 2012** è quella di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 134, della L. 191/2009, consistente nel **prolungamento, fino alla data di maturazione, in capo lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, della durata della riduzione contributiva di cui sopra, a favore dei datori di lavoro che, nel 2012, abbiano assunto** - a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale - **soggetti in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 35 anni di anzianità contributiva.**

È confermata la misura di cui all'art. 2, comma 151, della L. 191/2009. **Anche i termini di quest'ultimo provvedimento sono prorogati dal DM al 31 dicembre 2012:** ciò consentirà **ai datori di lavoro che, nel 2012, abbiano assunto a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali** o, in alternativa, **dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di presentare domanda** (secondo le istruzioni fornite dall'INPS) per la **concessione di un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto e non ancora erogata.**

| <b>SCHEMA RIASSUNTIVO</b>    |   |
|------------------------------|---|
| <b>Riferimento normativo</b> | <b>Descrizione</b>  |
| <b>Comma 131</b>             | Riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa ai beneficiari di |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (es. disoccupazione o mobilità), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che abbiano accettato un'offerta di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.  |
| <b>Comma 132</b> | I datori di lavoro che hanno assunto nel 2012 lavoratori con almeno 50 anni di età, beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, potranno ottenere il riconoscimento, previa presentazione di apposita domanda secondo le istruzioni fornite dall'INPS, del regime contributivo agevolato (contribuzione a proprio carico pari al 10%) previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità.                              |
| <b>Comma 134</b> | Prolungamento, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento della durata della riduzione contributiva di cui sopra, a favore dei datori di lavoro che, nel 2012, abbiano assunto - a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale - soggetti in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 35 anni di anzianità contributiva.                                       |
| <b>Comma 151</b> | Viene consentito ai datori di lavoro che, nel 2012, abbiano assunto a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o, in alternativa, dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di presentare domanda (secondo le istruzioni fornite dall'INPS) per la concessione di un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto e non ancora erogata. |

### **Altri incentivi attivi**

**Nel corso dell'anno 2013**, come noto, il legislatore ha introdotto alcuni **incentivi sull'assunzione particolarmente rilevanti**. Tra questi, ricordiamo brevemente i più rilevanti:

#### **→ INCENTIVO SULL'ASSUNZIONE DI GIOVANI**

L'Art. 1 DL n. 76 del 28.06.2013 convertito dalla legge n. 99 del 09.08.2013 ha introdotto un **incentivo per l'assunzione di giovani**. Le **assunzioni interessate** dall'agevolazione sono quelle di **giovani tra i 18 e i 29 anni** che siano **privi di occupazione retribuita da almeno sei mesi**, oppure siano **privi di un diploma di scuola media superiore o professionale**, sempre nel caso in cui l'assunzione comporti un **incremento del livello occupazionale dell'azienda**. Di seguito schematizziamo i requisiti per beneficiare dell'incentivo previsto dall'articolo 1 del DL n. 76/2013:

#### **CONDIZIONI DI APPLICAZIONE**

**I)** L'assunzione deve riguardare giovani **tra i 18 e i 29 anni**.

|                         |                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>II)</b>              | <b>Alternativamente</b>             | I lavoratori devono essere <b>privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</b>   |
|                         |                                     | I lavoratori devono essere privi di un <b>diploma di scuola media superiore o professionale.</b>   |
| <b>III)</b>             | <b>Rapporto di lavoro stipulato</b> | A tempo indeterminato.   |
|                         |                                     | NON deve riguardare l'assunzione di personale domestico.   |
|                         |                                     | L'assunzione deve essere effettuata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli atti programmatici ed entro il 30.06.2015.  |
| <b>IV)</b>              | <b>Incremento occupazionale</b>     | <b>Le assunzioni agevolate devono comportare un aumento del personale alle dipendenze del lavoratore.</b>  |
|                         |                                     | Viene calcolato sulla base della <b>differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione.</b>  |
| <b>Caso particolare</b> |                                     | In caso di convalida di dipendente già assunto è necessaria l'assunzione di un ulteriore dipendente, anche senza rispettare le condizioni soggettive. È comunque richiesto che l'assunzione comporti un incremento occupazionale (vedi oltre). |

Nel caso in cui sussistano tutti i requisiti per l'applicazione dell'incentivo, **il datore di lavoro avrà diritto**, a seconda dei casi:

- a una **riduzione contributiva di un terzo della retribuzione lorda, con massimale di 650 euro al mese per i primi 18 mesi di assunzione, nel caso di assunzione diretta a tempo indeterminato;**
- nel caso di **conferma in esercizio di un lavoratore ad esempio precedentemente assunto a termine** (sempre che siano rispettati gli ulteriori requisiti descritti nella tabella sopra), il datore di lavoro avrà diritto ad una **riduzione contributiva pari ad un terzo della retribuzione lorda con un massimale di 650 euro per i primi 12 mesi dell'assunzione.**

| <b>LE IPOTESI AGEVOLATE</b> |                          |  |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| <b>Tipo di assunzione</b>   | <b>Periodo agevolato</b> | <b>Incentivo</b>   |
| <b>Assunzione diretta</b>   | <b>18 mesi</b>           | <b>1/3 retribuzione lorda con massimale 650 euro al mese</b> |
| <b>Conferma</b>             | <b>12 mesi</b>           | <b>1/3 retribuzione lorda con massimale 650 euro al mese</b> |

## → ASSUNZIONE OVER 50 E DONNE

Tra le varie disposizioni contenute nella riforma del lavoro figura un **incentivo alle assunzioni di disoccupati over 50 e donne di qualsiasi età**. La disposizione è contenuta dall'articolo 4 (commi da 8 a 11) della legge n. 92/2012 e prevede la **concessione di uno sgravio contributivo pari al 50% per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di assunzione effettuata**.

L'INPS ha precisato **che i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono inoltrare apposita comunicazione con il modulo istanza on-line "92-2012"**.

Nel dettaglio, l'applicazione dell'agevolazione (consistente in uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro del 50%) è **collegata all'assunzione di uno dei seguenti soggetti**:

| <b>RIEPILOGO</b>   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Condizioni di applicazione</b>                        |   |  |  |
| <b>1)</b>  | <b>Uomini o donne</b> con almeno cinquant'anni di età   | Disoccupati da oltre <b>dodici mesi</b>  |  |
| <b>2)</b>  | <b>Donne di qualsiasi età</b>   | Residenti in <b>aree svantaggiate</b>  | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno <b>sei mesi</b>          |
| <b>3)</b>  | <b>Donne di qualsiasi età</b>   | <b>Professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale</b> di genere | <b>Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi</b>          |
| <b>4)</b>  | <b>Donne di qualsiasi età</b>   | Ovunque residenti  | Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno <b>ventiquattro mesi</b> |
| <b>Soggetti privi di impiego regolarmente retribuito</b> |   |  |  |
| <b>Soggetti privi di impiego regolarmente retribuito</b> | Non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi.   |  |  |
|  | Non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. |  |  |

Mentre lo sgravio contributivo viene concesso in misura fissa in tutte le ipotesi agevolate, **la durata dell'agevolazione è collegata alla tipologia di assunzione operata:**

| <b>IPOTESI</b>  |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>Ipotesi</b>  | <b>Incentivo</b> | <b>Durata</b>   |
| Assunzione diretta a termine  | <b>50%</b>       | 12 mesi   |
| Assunzione diretta a termine + proroga                              | <b>50%</b>       | Fino al limite complessivo di 12 mesi   |
| Assunzione diretta a termine + trasformazione a tempo indeterminato | <b>50%</b>       | 12 mesi, fino a 18 se la trasformazione viene effettuata entro il termine originario di 12 mesi |
| Assunzione diretta a tempo indeterminato                            | <b>50%</b>       | 18 mesi   |

→ **ASSUNZIONE DISOCCUPATI**

Il DL n. 76/2013 ha previsto con l'articolo 7 comma 5 lettera b) **un'agevolazione a favore dei datori di lavoro che assumono disoccupati che beneficiano dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)**. Questi, secondo le disposizioni del DL lavoro, possono **beneficiare del 50% dell'importo ASPI che sarebbe spettato ai lavoratori successivamente all'assunzione**.

Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dalla disposizione in commento: *"al datore di lavoro che senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'AspI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".*

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**